

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ex art. 22 comma 1 Legge 24.04.2020 n. 27

Il giorno 29 del mese di Giugno dell'anno 2020 in modalità telematica si sono incontrati:

L'azienda Securpol Puglia S.p.A. rappresentata da Carlo Lettieri e Pasquale Di Bartolo

Filcams CGIL rappresentata da Sandro Pagaria

Fisascat CISL rappresentata da Aurora Blanca

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni

alla presenza delle rispettive Segreterie Regionali di Puglia

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, dall'azienda Securpol Puglia Spa con sede legale in Bitonto (BA) Strada Provinciale 231 Km 79+800, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 271 dipendenti occupati sul territorio nazionale. L'azienda appartiene ad un settore rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I art. 20 del D.Lgs. 148/2015 e, pertanto, trova applicazione l'art. 22 della Legge 24.04.2020 n. 27.

PREMESSO CHE

- 1) Il presente incontro è stato concordato in seguito alla comunicazione inviata dall'Azienda in data 05.06.2020, con la quale si informavano le Organizzazioni Sindacali in epigrafe dell'esigenza di attivare la Cassa Integrazione Guadagni in deroga di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, a causa della crisi aziendale per "emergenza COVID-19".
- 2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'emergenza sanitaria per COVID-19, che ha determinato la drastica e sostanziale riduzione dell'attività svolta ed in alcuni casi alla cessazione totale dei servizi svolti in favore della clientela privata nell'ambito territoriale indicato all'Allegato 1.
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato per un periodo presunto di 5 settimane dal 08.06.2020 al 31.08.2020 nelle unità produttive indicate nell'Allegato 1 secondo le modalità ivi esposte. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nella propria unità produttiva.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34.
- b) La causa per la quale si richiede Cassa Integrazione Guadagni in deroga e è la seguente: "emergenza COVID-19 nazionale".
- c) La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga nei tempi e modi stabiliti dall'art. 22, comma 4, della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, per l'erogazione delle prestazioni.
- d) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 22 comma 1 della Legge 24.04.2020 n. 27, come modificata dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, e concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo

B

ST

restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dall'08 Giugno 2020 al 31 Agosto 2020 inclusi per n. 58 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 11.140 (undecimilicentoquaranta//00) per il personale operante presso l'unità produttiva indicata nell'Allegato 1. Le Parti convengono che la sospensione avverrà su base verticale ovvero per giornate intere o multipli di giornate intere.

- e) La Società provvederà allo smaltimento delle ferie maturate e non godute alla data del 31.12.2019 contestualmente all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga entro il termine del 31 Agosto 2020. Fatta eccezione per i giorni in cui sarà posto in servizio, ove la programmazione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga dovesse prevedere la sospensione dal lavoro per oltre due settimane al mese, il suddetto lavoratore usufruirà delle ferie residue e non godute al 31.12.2019 per il periodo eccedente.
- f) In merito a quanto sopra, l'Azienda si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con un preavviso di almeno 48 ore.
- g) Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto ai lavoratori interessati con pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, così come previsto dall'art. 22 comma 6 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18.
- h) L'azienda, qualora i dipendenti ne facciano richiesta, corrisponderà ai lavoratori posti in cassa integrazione in deroga con riduzione dell'orario di lavoro pari o superiore al 30% delle ore lavorabili nel periodo considerato, un importo a titolo di prestito del valore massimo di Euro 1.000,00 (mille//00) da restituire in 10 rate mensili a partire dalla retribuzione del mese di Settembre 2020.
- i) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici anche con il coinvolgimento delle RSA/RSU e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, per una verifica complessiva in relazione alle esigenze produttive dell'Azienda e alle necessità dei lavoratori.
- j) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, siano fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
- k) L'azienda si impegna a trasmettere all'Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.